

Accordo di Rete

Integrazione e inclusione degli alunni in situazione di handicap

Visto l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;

Visto l'art. 7 del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999;

Vista la Lettera Circolare n.139 del 13 settembre 2001;

Vista la Circ. Reg. N.63 del 5 novembre 2001;

Vista la C.P. N. 694 del 19/12/2001;

Vista la Circ. Reg. n.78 del 20 dicembre 2001;

Vista la L.R.28/07 – Diritto allo studio

Vista la Direttiva Ministeriale 27-12-12 e C.M. 8 del 6-3-2013

Premesso che le istituzioni scolastiche firmatarie riconoscono:

- l'opportunità di operare per lo sviluppo della cultura dell'inclusione dei soggetti con disabilità e per lo sviluppo e conseguente diffusione della documentazione di buone prassi didattiche nell'ottica dell'inclusione di tutti gli alunni;
- la necessità di realizzare modalità di spesa efficienti ed efficaci per l'acquisto di strumenti e tecnologie volti alla piena realizzazione di un progetto di vita per gli alunni disabili
- la necessità di realizzare acquisti territoriali che favoriscano lo sviluppo di reti, anche Interistituzionali, per creare modalità di lavoro condivise e favorire la cultura dell'inclusione;
- la necessità di garantire la massima utilizzazione degli strumenti in dotazione e disponibili e promuovere la formazione per il loro utilizzo migliore .

Si stipula il seguente accordo di rete tra le istituzioni scolastiche:

- La Scuola Polo: _____rappresentata dal dirigente scolastico _____
- le Direzioni Didattiche di cui all'allegato 1
- gli istituti comprensivi di cui all'allegato 2
- le scuole secondarie di I grado di cui all'allegato 3

- le scuole secondarie di II grado di cui all'allegato 4

Art.1

La premessa è parte integrante dell'accordo.

Art.2

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete collaborano per l'attuazione di azioni mirate alla realizzazione di quanto riconosciuto in premessa che assume valore di obiettivi a lungo e a medio termine.

Art.3

Le istituzioni scolastiche firmatarie si impegnano a:

- collaborare per definire i criteri da utilizzare per la gestione delle risorse, consapevoli che le modalità di acquisto e di distribuzione non possono essere soggette a parametri esclusivamente economici o numerici;
- collaborare al fine di creare un sistema efficace per la diffusione delle buone prassi e la loro documentazione
- cooperare con la scuola polo per tutti i casi in cui se ne ravveda la necessità
- versare annualmente alla scuola polo la somma di €103,00 per le spese di gestione e di formazione della rete, che saranno rendicontate annualmente.
- collaborare per rendere la condivisione della piattaforma **SUSSIDINRETE** efficace e diffusa sul territorio al fine anche di facilitare il lavoro di raccordo tra le scuole polo

Art. 4

Per ciascuna rete viene costituito un comitato tecnico scientifico. Laddove il numero delle scuole aderenti alla rete superi le 30 Istituzioni Scolastiche si potranno istituire più comitati tecnici scientifici suddividendo le competenze per ordine di scuola. Non si possono comunque istituire più di tre CTS nella stessa scuola polo.

Ciascun **comitato tecnico scientifico** sarà così composto:

1. dirigente scolastico della scuola polo o suo delegato, che lo presiede.
2. n.1 docente referente della scuola polo
3. n. 4 docenti, ognuno in rappresentanza del proprio ordine
4. n. 1 rappresentante degli EE.LL. individuato dagli stessi
5. n. 1 genitore per ogni ordine di scuola afferente al singolo comitato tecnico

Con i seguenti compiti:

- stabilire le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.2;
- stabilire criteri per l'acquisto dei nuovi sussidi
- stabilire criteri per la distribuzione e la gestione delle risorse;
- verificare periodicamente l'aggiornamento dei dati sulla piattaforma SUSSIDINRETE
- elaborare valutazioni e proposte per il miglioramento della piattaforma e il suo utilizzo
- promuovere iniziative varie, sia in ordine alla formazione del personale, sia rivolte ai genitori
- mettere a punto strategie per un sempre maggiore e più efficace coinvolgimento dei soggetti esterni (ASL, EE.LL-. Associazioni di volontariato, ecc.) per l'integrazione dei soggetti disabili, anche nell'ottica di accedere a finanziamenti e/o ad opportunità progettuali, in coerenza con le finalità definite in premessa

Il comitato tecnico può avvalersi, nel caso lo giudichi necessario, di esperti esterni, purché a titolo gratuito.

Il dirigente responsabile della rete promuove, con cadenza almeno annuale, un incontro aperto con le scuole aderenti alla rete, finalizzato a presentare il programma annuale e a raccogliere osservazioni e proposte.

I membri del comitato tecnico di cui ai punti 3 e 5 saranno designati esclusivamente dalle singole scuole aderenti alle rete ed eletti nella prima assemblea plenaria; il membro di cui al punto 4 è indicato dagli Enti , a seguito di richiesta formale della scuola polo; il membro di cui al punto 2 è designato dal Dirigente Scolastico della scuola polo.

Art. 5

La gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla rete viene affidata alla scuola polo. Il bilancio di tali risorse verrà pubblicato annualmente.

Art. 6

Le reti gestiscono le risorse per il prestito d'uso dei sussidi necessari agli alunni disabili di tutte le scuole del territorio di pertinenza

Le comunicazione dei tempi e delle modalità con cui chiedere i sussidi sarà rivolto a tutte le Istituzioni Scolastiche del territorio.

Art.7

La partecipazione alle attività di rete è aperta a tutte le istituzioni, enti, associazioni interessate e disponibili a collaborare con la scuola per l'integrazione dei soggetti con disabilità e per la diffusione della cultura dell'inclusione.

La modalità di tali collaborazioni vengono definite via via dal comitato tecnico. Le istituzioni, gli enti e le associazioni che aderiscono alla rete possono prendere parte all'incontro annuale di cui all'art. 4.

Le scuole della rete hanno priorità nell'accesso ai corsi di formazione organizzati dalla rete.

Art. 8

Ogni scuola individua un docente referente e ne dà comunicazione alla scuola polo.

Art. 9

Il presente accordo ha durata biennale e si intende rinnovato, salvo disdetta di una delle parti.

Art. 10

Il testo del presente accordo è depositato presso le segreterie delle scuole e pubblicato sulla piattaforma SUSSIDINRETE da cui gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

Art.11

L'accordo è approvato dai rispettivi Consigli di Istituto e Collegi Docenti per le parti di propria competenza.